

## **BOCCONI E ESCHE AVVELENATE**

I casi di avvelenamento devono essere documentati e denunciati, anche se effettuati da ignoti, perché la legge mette a nostra disposizione un importantissimo strumento per fermare il fenomeno: la denuncia.

La denuncia, oltre a rendere possibile l'identificazione e la punizione degli avvelenatori, testimonierà la gravità del problema e renderà meno difficile il percorso per fermare il fenomeno.

Avvelenare un animale è infatti un reato ai sensi dell'art. 544-bis e 544-ter del codice penale, cioè rispettivamente uccisione e maltrattamento di animali. Inoltre l'art. 146 T.U. delle Leggi Sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 proibisce e punisce la distribuzione di sostanze velenose e prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e un'amenda da € 51,65 fino a € 516,46.

Recentemente il Ministero della Salute è intervenuto sull'argomento emanando un'importante provvedimento normativo: l'*Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati* (Gazzetta Ufficiale n.13-2009) che istituisce divieti e obblighi per debellare la piaga degli avvelenamenti.

L'importanza del ruolo della denuncia è sottolineato anche dall'Ordinanza stessa che, in caso di decesso, obbliga il proprietario o il responsabile dell'animale a darne immediata comunicazione all'Autorità competente.

La denuncia può comunque e deve essere presentata anche qualora non sopraggiunga la morte e deve contenere le prove che l'animale sia stato avvelenato (a questo proposito è importante allegare tutti i referti veterinari).

In caso di decesso dell'animale, sia esso domestico o selvatico il medico veterinario deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica. Tali risultati devono dunque essere allegati.

Per la denuncia, che deve contenere le prove che l'animale sia stato avvelenato, ci si può rivolgere a **qualsiasi organo di polizia giudiziaria** (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Forestale Regionale, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Municipale), presentando di persona il proprio esposto o denuncia (anche contro ignoti) in forma scritta.

## **COSA FARE SE**

### **Decesso di animale di proprietà**

Ai sensi dell'*Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati* (G.U. n.13-2009), il proprietario o il responsabile ha l'obbligo di darne segnalazione alle autorità competenti ovvero Forze di Polizia, Sindaco, Prefetto, Servizio Veterinario ASL. La segnalazione dovrà includere tutti i referti veterinari, i risultati dell'autopsia e delle analisi eseguite dall'Istituto Zooprofilattico, autopsia e analisi cui l'Istituto, ricevuto il corpo dell'animale dal medico veterinario pubblico o privato, deve obbligatoriamente compiere ai sensi dell'Ordinanza.

### **Avvelenamento o ingestione di sostanze tossiche o nocive comprese plastiche o metalli.**

Nel caso di morte per avvelenamento di animali non di proprietà o per aver ingerito sostanze tossiche o nocive comprese plastiche o metalli, siano essi domestici o selvatici, oppure nel caso in cui il tentativo di recare la morte di animali non giunga alle estreme conseguenze, è molto importante presentare una denuncia. Anche in queste circostanze, alla denuncia dovranno essere allegati tutti i referti veterinari e l'esame autoptico in caso di decesso, Ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale l'esame autoptico dovrà comunque essere eseguito obbligatoriamente dall'Istituto Zooprofilattico.

### **Rinvenimento di materiale sospetto.**

Anche nel caso di rinvenimento di materiale sospetto occorre attivarsi tempestivamente segnalandone immediatamente la presenza agli organi di vigilanza (Corpo Forestale, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, ASL Veterinaria, Carabinieri, ecc.).

Se ci sono dei sospetti consigliamo di effettuare delle segnalazioni alle forze dell'ordine per chiedere controlli o sopralluoghi.

### **Minaccia di avvelenamento**

Uguualmente nel caso particolare di minaccia di avvelenamento, ci sono i termini per una denuncia per art 544 bis c.p. e per infrazione delle normative previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie relative alla distribuzione di sostanze velenose.

Questi sono i classici casi in cui serve improvvisarsi 'detective' e raccogliere il maggior numero d'indizi affinché si possa risalire ai colpevoli: in particolare è importante presentare una denuncia scritta firmata da tutti i cittadini interessati e depositarla direttamente in Procura, oltre che dai Carabinieri e Corpo Forestale, e sollecitare ogni tanto, meglio se con il supporto di un legale, l'andamento delle indagini, dove occorre scrivere nel dettaglio tutti i fatti, e se dovesse succedere qualcosa agli animali occorre conservare i referti veterinari che ne attestino le ferite o la morte così da poter allegare alla segnalazione.

### **Attenzione! E' sempre fondamentale coinvolgere Sindaco, ASL e Prefettura**

E' sempre importante scrivere a sindaco e ASL esprimendo l'indignazione e chiedendo iniziative di prevenzione e sensibilizzazione (incontri pubblici per discutere dell'argomento, pagine informative sul sito comunale, prese di posizione pubbliche contro gli avvelenamenti, sulla stampa per esempio).

Se, in caso di avvelenamento anche solo sospetto, il **sindaco** non avesse ancora provveduto, così come previsto invece dall'Ordinanza Ministeriale, ad aprire un'indagine, a bonificare e tabellare l'area, a intensificare i controlli, occorre diffidarlo affinché **proceda immediatamente ad assolvere ai suoi compiti**.

Nel caso in cui gli avvelenamenti dovessero in qualunque modo essere connessi al fenomeno randagismo è importante chiedere al **sindaco** di provvedere a mettere in atto tutti gli strumenti previsti dalla legge per arginare il fenomeno (sterilizzazioni, campagne di adozione, costruzione o ristrutturazione di canili, informazione e sensibilizzazione).

Importante anche intervenire sulle **Prefetti**. Se presso la Prefettura non fosse organizzato il Tavolo tecnico previsto dall'Ordinanza Ministeriale occorre scrivere al Prefetto chiedendone l'immediata convocazione.

Il Tavolo tecnico, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, e composto da un rappresentante della Provincia, dai Sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, del Corpo Forestale dello Stato, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di Polizia locali, ha il compito monitorare il fenomeno e di gestire gli interventi da effettuare.

E' importante ricordare che già il **Decreto di coordinamento delle forze di polizia per la prevenzione e repressione dei reati contro gli animali** (Gazzetta Ufficiale n.104 del 7 maggio) emanato ai sensi della legge 189/2004 attribuisce ai Prefetti il compito di individuare anche previa consultazione dei **Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica**, le modalità del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle attività di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze e al patrimonio di professionalità presente nelle due Forze di polizia, nonché le modalità del concorso del Corpo della Guardia di finanza con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.

Il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è riunito per esempio nella provincia di Frosinone a seguito della morte per avvelenamento di alcuni orsi del Parco Nazionale d'Abruzzo il cui territorio si estende anche nel frosinate.